



3515/ 323 5

*Ministero degli Affari Esteri*  
*Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese*  
**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 art.651;
- VISTO il CCNL comparto scuola 29 novembre 2007, capo X, per il personale delle scuole italiane all'estero e, in particolare, l'art. 106 relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato;
- VISTO Il D.M. n. 131 del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 giugno 2007 avente per oggetto il nuovo regolamento per il conferimento delle supplenze, integrato dalla nota ministeriale del 19 novembre 2007;
- VISTO Il D.M. n. 3042 del 7 marzo 2008 - approvazione delle disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal decreto legislativo 297 del 1994 - con il quale è stata disposta la vigenza delle predette graduatorie per il triennio scolastico 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;
- VISTO Il D.M. n. 4132 del 30 giugno 2008, disposizioni relative al conferimento delle supplenze sui posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all'estero previste dal decreto legislativo 297 del 1994;
- VISTO Il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 44 del 12 maggio 2011 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2011/2013;
- VISTO Il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 che all'art. 9 comma 20 stabilisce, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, la cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;

- CONSTATATO** Che per effetto delle disposizioni citate, il triennio di vigenza delle graduatorie ad esaurimento e quello delle graduatorie di supplenza all'estero verrebbero a coincidere;
- CONSIDERATO** Che le graduatorie per il conferimento delle supplenze all'estero debbono recepire, per quanto riguarda il personale incluso in prima fascia, il punteggio attribuito agli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento attualmente in fase di predisposizione ai sensi del predetto D.M. MIUR n. 44/2011;
- RILEVATO** Che le predette graduatorie ad esaurimento, valide a partire dall'anno scolastico 2011/2012, risulteranno validamente costituite in tempi successivi a quelli necessari per la tempestiva redazione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze all'estero per il medesimo anno scolastico 2011/2012;
- RAVVISATA** Pertanto la necessità di conservare la sfasatura temporale di un anno scolastico tra i periodi di predisposizione e vigenza delle graduatorie ad esaurimento metropolitane e delle graduatorie per il conferimento di supplenze per le istituzioni e le iniziative scolastiche italiane all'estero

### DECRETA

La validità delle graduatorie costituite ai sensi del decreto ministeriale n. 3042 del 7 marzo 2008 per il conferimento delle supplenze per le istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero per il triennio 2008-2011 è estesa all'anno scolastico 2011-2012.

Roma,

19 MAG. 2011



*Il Direttore Generale  
Promozione del Sistema Paese  
Amb. Maurizio Melani*